

# ASSOCIAZIONE Emilia-Romagna a STOCCARDA

## STATUTO

### Premessa

La Regione Emilia-Romagna, tra gli obiettivi prioritari dello statuto che ispirano la propria azione, indica "il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono".

A questo principio si collegano anche le normative regionali in materia. La Regione Emilia-Romagna ha infatti coltivato negli anni il collegamento con le proprie comunità all'estero, sostenendo le forme associative, assistendole talvolta materialmente, ma soprattutto andando incontro alle richieste di cultura, di formazione e promuovendo attività ed iniziative per rafforzare i legami anche con le istituzioni del Paese di accoglienza.

In questo quadro di attività, un ruolo fondamentale è stato svolto – e deve continuare ad esserlo – dalle aggregazioni spontanee di emiliano-romagnoli che hanno sentito il desiderio di riunirsi e di associarsi per ricreare, nel Paese dove vivono, nuclei organizzati per ritrovarsi, aiutarsi, "fare cultura", parlare delle proprie origini e della propria regione: l'Emilia-Romagna.

La comunità emiliano-romagnola di Stoccarda, per valorizzare il ruolo sia della comunità italiana nel paese ospitante, sia della Regione Emilia-Romagna adotta il presente statuto.

### § 1

Si costituisce l'Associazione Emilia Romagna a Stoccarda, con sede a Stoccarda (Land Baden-Württemberg) le cui caratteristiche e finalità vengono descritte nei paragrafi seguenti.

### § 2

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è aperta agli emiliano-romagnoli per nascita, per discendenza, per legame coniugale o affettivo, residenti nella Germania del Sud, specificamente nei Länder: Baden-Württemberg, Baviera, Saarland e Assia.
2. L'Associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili per il perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa.
3. L'Associazione persegue esclusivamente e direttamente fini di pubblica utilità e non persegue alcun vantaggio economico proprio.

### § 3

1. L'Associazione stabilisce il suo domicilio legale in Stoccarda, ed estende la propria attività nell'area della Germania del Sud, specificamente nei Länder: Baden-Württemberg, Baviera, Saarland e Assia.
2. L'Associazione tiene un registro dei soci con nominativi e indirizzi.

#### § 4

Gli scopi principali dell'Associazione sono i seguenti:

riunire i propri associati per coinvolgerli in iniziative ricreative, sociali, culturali e informali;

1. riunire i propri associati per coinvolgerli in iniziative ricreative, sociali, culturali e informali;
2. sviluppare attività che coinvolgano anche i giovani nelle attività dell'Associazione
3. promuovere iniziative ed attività per diffondere il patrimonio culturale storico e turistico delle Regioni italiane;
4. promuovere iniziative di collaborazione istituzionale tra lo Stato di residenza e la Regione Emilia-Romagna, compreso quelle economiche, formative e di studio;
5. mantenere un contatto costante con la Regione Emilia-Romagna, attraverso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo;
6. sviluppare iniziative di varia natura, anche in collaborazione con la Regione, finalizzate a favorire l'informazione, la comunicazione, l'interscambio e volte a valorizzare la cultura d'origine degli emiliano-romagnoli all'estero.

#### § 5

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Presidente e il Vicepresidente
3. il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 6 membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente.

#### § 6

1. I compiti attribuiti all'Assemblea sono:

1. eleggere il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 2 anni;
2. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
3. determinare le direttive di massima e suggerire strategie di attuazione, nonché definire un programma biennale delle attività, da presentare alla Regione Emilia-Romagna;
4. esaminare ed approvare i bilanci.

2. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un qualsiasi altro socio che non sia uno dei componenti del Consiglio Direttivo in carica, mediante delega scritta. Ad ogni associato è consentito di detenere un massimo di 5 deleghe.

#### § 7

L'Assemblea è validamente costituita con almeno la metà più uno dei soci presenti. Trascorsa un'ora dall'orario stabilito, l'Assemblea si considererà validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### § 8

Hanno valore legale le decisioni prese in sede assembleare a maggioranza assoluta. Le votazioni possono essere per alzata di mano o segrete, secondo quanto di volta in volta stabilito dall'Assemblea stessa.

## § 9

1. L'Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente, e in sessione straordinaria, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

## § 10

Il Presidente e il Vicepresidente sono dotati di potere di rappresentanza disgiunta e rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente e il Vicepresidente presiedono l'Assemblea dei soci. Nel rapporto interno, il Vicepresidente rappresenta l'Associazione solo in caso di impedimento del Presidente.

## § 11

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo determina le attività dell'Associazione in base alle indicazioni dell'Assemblea, prepara annualmente il bilancio da presentare in Assemblea, e si consulta su qualsiasi altro argomento, la cui competenza non sia espressamente attribuita ad altri organi.
3. In fase di costituzione dell'Associazione e dietro richiesta dell'Agenzia delle Entrate o del Tribunale del registro, il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare allo statuto le modifiche necessarie.

## § 12

L'Associazione si sosterrà economicamente per mezzo di:

- quote di Associazione annuali di ogni singolo socio
- contributi volontari dei soci, dei sostenitori dell'Associazione, nonché di enti ed istituzioni pubblici a livello regionale e nazionale;
- sussidi previsti dalle leggi regionali per le Associazioni di emigrati operanti nei Paesi ospiti.

## §13

1. L'ammontare della quota associativa e del contributo annuo dei soci sostenitori viene deliberato dall'Assemblea dei soci.
2. Le quote associative devono essere versate all'inizio dell'anno finanziario
3. Può essere ammessa a far parte dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica.
4. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'accoglimento delle domande di Associazione che vanno inoltrate in forma scritta.
5. Il socio riceve una tessera sociale e una copia dello statuto.
6. Dietro richiesta del comitato direttivo, l'Assemblea dei soci può nominare soci onorari dell'Associazione le persone che possono collaborare con l'Associazione per la promozione dei rapporti italo-tedeschi.

## § 14

I soci hanno i seguenti diritti:

1. libero ingresso (normalmente) alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
2. godimento degli ulteriori benefici particolari riservati ai soci;
3. diritto di voto nell'Assemblea dei soci dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

#### § 15

1. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio, qualora egli, nonostante una sollecitazione scritta, non abbia versato la quota sociale, o se egli abbia avuto un comportamento tale da arrecare danno agli interessi dell'Associazione o comunque da essere ritenuto disonorevole. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci, cui spetta il diritto di deliberare in merito.

#### § 16

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci che si riunisce in forma straordinaria, e solo se sono personalmente presenti almeno i tre quarti dei soci. Nel caso in cui non fosse soddisfatta tale condizione, deve essere convocata, con un preavviso di almeno un mese, una nuova Assemblea dei soci, che potrà validamente deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento o annullamento dell'Associazione e qualora dovesse venir meno il perseguimento del suo scopo sociale, il patrimonio residuo, dopo la deduzione di tutte le obbligazioni, verrà devoluto ad un ente di diritto pubblico o ad altra istituzione beneficiaria di agevolazioni fiscali, aventi finalità analoghe o affini a quelle di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente statuto.

#### § 17

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 21 novembre 2008 ed entra in vigore contestualmente all'iscrizione dell'Associazione nel registro delle associazioni tenuto dalla Pretura di Stoccarda.